



COMUNE DI CASALBORGONE

(CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)

PROPOSTA DI **CONSIGLIO COMUNALE** N. 67 DEL 14/12/2021

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M.I..

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è stato fatto obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.09.2017 il Comune ha provveduto nel termine disposto dalla normativa (30.09.2017) ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che eventualmente dovevano essere alienate;

DATO ATTO che, a seguito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, non è stato necessario adottare azioni di contenimento dei costi, alienazione o cessione delle quote delle società possedute;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, adottando eventualmente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2;

PRECISATO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 1, del Testo unico;

2) Sono previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.09.2017 con la quale è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni possedute da questo comune alla data del 23 settembre 2016 e approvato il "Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27.12.2018 con la quale è stata approvata la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui questo comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. e analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica delle partecipate 2018 (dati relativi all'anno 2017);

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.12.2019 con la quale è stata approvata la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui questo comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. e analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica delle partecipate 2019 (dati relativi all'anno 2018);

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.12.2020 con la quale è stata approvata la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui questo comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. e analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica delle partecipate 2020 (dati relativi all'anno 2019);

CONSIDERATA la nota della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) ns. prot. n. 6050 del 10.11.2021, con la quale viene confermato che la stessa ha adottato, entro la data del 30.06.2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari ed ha concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13.04.2017. La società pertanto comunica di essere esclusa, ai sensi dell'art.26, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, dall'applicazione del decreto in oggetto;

RAVVISATO che questo Comune ha ricevuto:

- con nota prot. 6931 del 28.12.2021 pervenuta da Servizi Amministrativi Territoriali S.c.r.l. (SAT) i dati necessari al presente adempimenti;

- con nota prot. 6212 del 17.11.2021 pervenuta dal Gruppo Azione Locale Basso Monferrato Astigiano S.c. (GAL Basso Monferrato) i dati necessari al presente adempimenti;

- con nota prot. 6902 del 24.12.2021 pervenuta da Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.a. (TRM) i dati necessari al presente adempimenti;

- con nota prot. 6135 del 15.11.2021 pervenuta da Società Ecologica Territorio Ambiente S.p.a. (S.E.T.A.) i dati necessari al presente adempimenti;

PRESO ATTO che alla data del 31 dicembre 2020 le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Casalborgone risultano essere le seguenti:

Società	C.F. / P.Iva	Quota	Attività
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A	07937540016	0,00003%	Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Servizi Amministrativi Territoriali S.c.r.l. (SAT)	09555390013	0,521%	Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
Gruppo Azione Locale Basso Monferrato Astigiano S.c. (GAL Basso Monferrato)	01150930053	0,077%	È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.a. (TRM)	08566440015	0,00495%	Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Società Ecologica Territorio Ambiente S.p.a. (S.E.T.A.)	08547180011	0,20%	Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

VISTA e RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 3/2018/VSGO che rileva "l'opportunità di acquisire il parere dell'Organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal t.u. n.175 del 2016" ed il medesimo avviso espresso dalle linee guida ANCI del 8 giugno 2017 (quaderno ANCI);

ACQUISITO il parere del Revisore contabile con nota prot. 6936 del 28.12.2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'articolo 26 del TUSP;

Su proposta del Sindaco FRANCESCO CAVALLERO

PROPONE

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui richiamate al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. DI APPROVARE la seguente ricognizione al 31/12/2020 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/06/17 n. 100;

Società	C.F. / P.Iva	Quota	Attività
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A	07937540016	0,00003%	Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Servizi Amministrativi Territoriali S.c.r.l. (SAT)	09555390013	0,521%	Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
Gruppo Azione Locale Basso Monferrato Astigiano S.c. (GAL Basso Monferrato)	01150930053	0,077%	È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.a. (TRM)	08566440015	0,00495%	Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Società Ecologica Territorio Ambiente S.p.a. (S.E.T.A.)	08547180011	0,20%	Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

2. DI DARE ATTO, per quanto esposto nella parte motiva della presente deliberazione che qui si richiama per farne parte integrante e sostanziale, che sussistano le condizioni per il mantenimento senza interventi delle partecipazioni sopra specificate, in quanto hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente ovvero attività che rientrano nell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 175/2016. Le società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientrano nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune eserciterà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale delle società partecipate al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità. Tale presidio terrà conto anche degli

eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze delle partecipate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto.

3. DI PRENDERE ATTO, altresì, che non risultano oggetto della ricognizione gli organismi giuridici partecipati direttamente e non aventi forma societaria, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i consorzi e le fondazioni, nonché le partecipazioni indirette detenute dall'Ente per il tramite dei predetti organismi, siano esse in società o in organismi diversi;

4. DI DISPORRE che:

- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, tramite l'apposito applicativo;
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20 comma 3 T.U.S.P.

Il responsabile del servizio amministrativo finanziario

BERTOTTO dott. Livio